COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

64.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Caveri ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente Ferrovie dello Stato (4480) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 7

Bissi Giampaolo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 7

Malvestio Piergiovanni, *Relatore* 3

Sanfilippo Salvatore 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alla 9,25.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Caveri ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Caveri ed altri: « Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune ».

Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente Ferrovie dello Stato (4480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente Ferrovie dello Stato ».

Ricordo che nella seduta dell'8 febbraio scorso, chiusa la discussione sulle linee generali, la Commissione ha deliberato la costituzione di un Comitato ristretto.

Prima di cedere la parola al relatore, onorevole Malvestio, desidero svolgere alcune considerazioni, sulle quali richiamo l'attenzione dell'onorevole Sanfilippo, che ha seguito in maniera particolare il provvedimento al nostro esame. Nella giornata odierna, dopo aver ascoltato il relatore, il quale ci riferirà in ordine al lavoro compiuto dal Comitato ristretto, la Commissione potrà procedere al recepimento del testo redatto dallo stesso come base per la discussione; su di esso dovranno esprimere i pareri di competenza le Commissioni I, V e XI. Ciò, naturalmente, non comporterà la preclusione per eventuali modifiche che verranno ritenute opportune.

Desidero, tuttavia, sottolineare la necessità di accelerare l'*iter* del provvedimento; nella giornata di ieri, ho incontrato le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in serata, il commissario straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato mi ha parlato telefonicamente: da ambedue le parti è stata sollecitata una rapida approvazione del disegno di legge, poiché stanno per iniziare (se non erro, entro il 5 marzo) le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. La definizione del provvedimento potrebbe, quindi, evitare dubbi, difficoltà e ritardi.

Cedo ora la parola all'onorevole Malvestio, affinché riferisca sul lavoro svolto dal Comitato ristretto e sull'esito delle audizioni che sono state svolte.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Relatore*. Desidero innanzitutto riferire che il Comitato ristretto ha elaborato il seguente nuovo testo del disegno di legge n. 4480, concernente criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di

una quota del personale dell'Ente ferrovie dello Stato:

ART. 1.

1. Nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, anche se provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, l'Ente ferrovie dello Stato può disporre l'adozione di un programma quinquiennale di pensionamenti anticipati sulla base delle eccedenze all'uopo rilevate. Il programma può essere aggiornato annualmente, tenuto conto dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di personale.

2. Il personale interessato al beneficio di cui al comma 1, iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), può essere collocato a riposo a domanda irrevocabile, con diritto al trattamento di pensione normale e all'indennità di buonuscita, purché alla scadenza del termine di presentazione delle domande si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) risulti dichiarato in via definitiva fisicamente inidoneo o con idoneità fisica limitata a svolgere le mansioni del proprio profilo professionele ed abbia compiuto il 40° anno di età, purché con l'aggiunta del beneficio di cui al comma 4 raggiunga, alla data di cessazione dal servizio, almeno 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio effettivo utile a pensione;

b) abbia maturato 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio effettivo utile a pensione.

3. Per il computo del servizio effettivo utile a pensione si considerano anche i servizi ed i periodi pregressi computati ed i servizi computabili di ufficio, esclusi gli aumenti di valutazione a qualsiasi titolo spettanti.

4. Al personale collocato a riposo in base alla presente legge viene attribuito un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni. non suscettibile di alcuna maggiorazione e valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita e della relativa liquidazione; per il personale riconosciuto fisicamente inidoneo di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, l'aumento degli anni di servizio è attribuito anche ai fini dell'acquisizione del diritto. In ogni caso l'aumento degli anni di servizio deve essere attribuito in misura tale da far conseguire una anzianità di servizio non superiore a quella conseguibile alla data del compimento dei limiti di età e di servizio, previsti per la risoluzione del rapporto di lavoro dalle vigenti norme contrattuali.

5. L'Ente ferrovie dello Stato è tenuto anche, per la quota a carico dei dipendenti, al versamento del contributo mensile all'OPAFS e al Fondo pensioni, limitatamente per quest'ultimo alla parte di aumento sufficiente al conseguimento della pensione nella misura massima consentita, da calcolare, rispettivamente, sulla base dell'ultima retribuzione imponibile e sulla base della pensione e dell'indennità integrativa speciale.

6. Per l'intera durata di applicazione del programma di cui al comma 1, l'Ente ferrovie dello Stato non è tenuto alle assunzioni obbligatorie, limitatamente al personale dei settori dell'esercizio, fatte salve le assunzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, come modificato dall'articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 292.

7. Nei confronti dei dipendenti che vengono collocati a riposo fruendo dei benefici di cui al comma 4 si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. È esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; è fatto salvo il diritto alla applicazione del citato articolo 6 nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino mantenuti in servizio ai sensi dello stesso articolo.

8. Il personale che presenta domanda ai fini del collocamento a riposo anticipato, è incluso in graduatorie distinte per settori e sedi di appartenenza, compartimentali e centrali, ad eccezione del personale con qualifiche dirigenziali, il quale viene collocato a riposo sulla base di una graduatoria unica nazionale. In ogni settore eccedente è data precedenza ai dipendenti:

a) dichiarati fisicamente inidonei o con riconosciuta idoneità fisica limitata;

b) al personale più anziano di età.

9. L'Ente ferrovie dello Stato è tenuto ad accogliere le domande nei limiti delle eccedenze stabilite nel programma di cui al comma 1.

10. I criteri e le modalità di applicazione della presente legge, anche relativamente alla fissazione dei termini di presentazione delle domande per ciascun anno di attuazione del programma, sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, su proposta dell'Ente ferrovie dello Stato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. In relazione a quanto disposto dal comma 1 al relativo onere a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.

L'esame in sede di Comitato ristretto e le audizioni, sia dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, sia di quelli dell'Ente ferrovie dello Stato, hanno confermato la validità e l'urgenza del provvedimento in discussione.

Il Comitato ristretto ne propone pertanto l'approvazione con alcune modifiche che ha apportato al testo. In primo luogo, non è sembrato opportuno estendere il beneficio del prepensionamento al personale idoneo di età superiore ai 50 anni e con anzianità di servizio inferiore ai 19 anni, 6 mesi e 1 giorno. Il collocamento in pensioni anticipata con un'anzianità di servizio inferiore ai 19 anni, 6 mesi e 1 giorno è stato previsto unicamente per il personale inidoneo. L'obiettivo primario di tale provvedimento, infatti, resta quello di incentivare il prepensionamento del personale inidoneo, che ammonta a 12.500 unità, di cui 4 mila dislocate nei compartimenti del nord e ben 8 mila in quelli del centro-sud. Pertanto, la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge è stata soppressa e, di conseguenza, il comma 4 è stato così riformulato:

« Al personale collocato a riposo in base alla presente legge viene attribuito un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, non suscettibile di alcuna maggiorazione e valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita e della relativa liquidazione; per il personale riconosciuto fisicamente idoneo di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, l'aumento degli anni di servizio è attribuito anche ai fini dell'acquisizione del diritto. In ogni caso l'aumento degli anni di servizio deve essere attribuito in misura tale da far conseguire un'anzianità di servizio non superiore a quella conseguibile alla data del compimento dei limiti di età e di servizio, previsti per la risoluzione del rapporto di lavoro dalle vigenti norme contrattuali ».

Per quanto riguarda il comma 6, relativo al blocco delle assunzioni di invalidi civili, in sede di Comitato ristretto non si è raggiunto un accordo unanime, in relazione alla proposta di limitare tale blocco al personale dei settori dell'esercizio, facendo salve le assunzioni del personale degli uffici.

Se il comma 6 venisse completamente soppresso, come richiesto da alcuni colleghi, si vanificherebbero gli effetti di tutto il provvedimento in esame in quanto, come già detto, è essenziale la riduzione del personale inidoneo, ma senza creare un meccanismo perverso in base al quale

gli esodati (inidonei) potrebbero essere rimpiazzati da altrettanti invalidi civili.

Si condivide il fatto che l'esenzione totale dell'Ente ferrovie dello Stato dall'obbligo di assunzioni obbligatorie di categorie protette, seppur limitata alla durata di applicazione del programma di prepensionamento (cinque anni), potrebbe determinare effetti di trascinamento in altri settori e vanificare leggi di elevata natura sociale. Pertanto, si ritiene che l'esenzione dall'obbligo di assunzioni obbligatorie vada limitata al personale dell'esercizio, salvaguardando comunque le assunzioni di cui all'articolo 22 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, come modificato dall'articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 292.

Ciò è giustificato dal fatto che nei settori dell'esercizio (treni, stazioni, officine), l'efficienza fisica dei lavoratori costituisce un requisito imprescindibile soprattutto ai fini della sicurezza.

La norma di salvaguardia per le categorie protette continuerebbe a sussistere nel settore degli uffici. Per questo settore la legge n. 482 del 2 aprile 1968 prevede una riserva del 15 per cento nella categoria degli applicati e del 40 per cento per i commessi e corrisponderebbe ad una riserva complessiva, in relazione ai previsti fabbisiogni organici, di circa 500 unità.

In conclusione, in relazione al testo redatto dal Comitato ristretto che dovrà essere assunto dalla Commissione come base per la discussione ed essere inviato alle competenti Commissioni per il parere, desidero osservare che concordo con il presidente sulla necessità ed urgenza del provvedimento, in vista del prossimo avvio delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro.

SALVATORE SANFILIPPO. Il gruppo comunista ritiene che il testo elaborato dal Comitato ristretto possa costituire un'utile base per la discussione di un provvedimento che è atteso con ansia dalle categorie dei ferrovieri e che dovrebbe consentire di dar vita ad un processo di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'Ente ferrovie dello Stato. Rimangono, tuttavia, alcune riserve che intendiamo esplicitare in questa sede e che ci riserviamo di tramutare in proposte emendative, sulle quali chiediamo fin d'ora una riflessione da parte del Governo.

La prima questione è stata posta dal relatore in ordine al preventivato blocco delle assunzioni degli invalidi. Il Comitato ristretto ha parzialmente modificato questa norma in senso migliorativo in quanto, pur permanendo il blocco per quanto riguarda i settori dell'esercizio, esso viene eliminato per ciò che concerne gli uffici. Siamo dell'avviso che il blocco debba essere eliminato totalmente, perché non condividiamo il principio che viene affermato, secondo cui un processo di ristrutturazione può essere avviato eliminando l'obbligo dell'assunzione degli invalidi. Si tratta di un fatto che noi consideriamo dirompente e che deve essere assolutamente annullato, anche se ci rendiamo conto della necessità di evitare aggravi di costi inutili in un processo di ristrutturazione di queste dimensioni.

La nostra idea è che il dimensionamento degli invalidi debba essere rapportato all'obiettivo finale che le ferrovie si prefigurano di raggiungere attraverso il processo di ristrutturazione. Rispetto ad una diminuzione degli organici di 177 mila unità (vi saranno poi variazioni dovute alla contrattazione), non comprendiamo per quale ragione si debba bloccare tutto e riprendere successivamente le assunzioni degli invalidi. Ci impegneremo per definire una norma che invece, senza bloccare l'assunzione degli invalidi, dimensioni la loro forza e la loro presenza all'interno dell'Ente ferrovie dello Stato sulla base dell'obiettivo finale, evitando costi e aggravi inutili ma, al tempo stesso, senza introdurre un principio dirompente che, se venisse esteso ad altri settori soggetti a ristrutturazione, metterebbe in difficoltà una delle categorie più deboli del paese.

Esiste un'altra questione che intendiamo sollevare esprimendo una riserva sull'atteggiamento delle confederazioni sindacali e del sindacato autonomo. Si è parlato di un piano di ristrutturazione che interessa circa 29 mila ferrovieri; si è

dimenticato, si è voluto dimenticare che il piano coinvolge automaticamente 15 mila lavoratori appartenenti al cosiddetto indotto, che verrebbero espulsi e per i quali il provvedimento non prevede alcuna garanzia.

Desidero sottoporre tale questione al Governo per capire se sia possibile – già nel presente testo o in un provvedimento parallelo – introdurre un sistema di garanzie che tuteli questi lavoratori in termini di integrazione salariale, che consenta loro, attraverso corsi di formazione professionale, una riqualificazione e che li agganci al piano di ristrutturazione finale, il quale prevede l'assunzione di 40 mila lavoratori. Infatti l'obiettivo dell'Ente ferrovie dello Stato, attraverso la creazione di una serie di servizi, come per esempio i centri commerciali, prevede una prima fase di fuoruscita di lavoratori (29 mila unità e 15 mila dell'indotto) nonché una fase finale con l'ingresso di circa 40 mila lavoratori da adibire ai nuovi servizi che verranno creati.

La domanda che poniamo è come questi 15 mila lavoratori dell'indotto, per i quali non pensiamo a forme di prepensionamento, possano essere agganciati ad un programma di ristrutturazione e quindi, attraverso un « paracadute » sociale, una forma di integrazione salariale, possano essere posti nelle condizioni, mediante corsi di riqualificazione, di essere riassunti ed impiegati nei nuovi servizi. A noi questo sembra un fatto logico, anche se ci pare abbastanza strano che si finga di dimenticare l'esistenza di un problema che, tra l'altro, si porrà non in un momento successivo, ma contemporaneamente all'espulsione dei ferrovieri e all'avvio del processo di ristrutturazione. È questa una delle questioni centrali su cui il gruppo comunista si baserà per esprimere il giudizio finale sul provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sanfilippo soprattutto per aver richiamato l'attenzione del Governo, ma credo anche della Commissione, sulla problematica dell'indotto; credo che dopo l'acquisizione dei pareri sarà essenziale ricevere dal Governo una risposta in proposito. Ritengo sia preciso dovere della Commissione quello di attivare tutte le iniziative per risolvere la questione. Nel condividere le preoccupazioni espresse dall'onorevole Sanfilippo, rilevo che sarebbe uno strano modo di razionalizzare e di ammodernare quello che avesse come riferimento solo ciò che è strettamente connesso all'Ente ferrovie dello Stato. Pertanto le preoccupazioni dell'onorevole Sanfilippo sono anche quelle dell'intera Commissione.

GIAMPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Intervengo per esprimere parere sostanzialmente favorevole al testo elaborato dal Comitato ristretto e per ribadire quanto il presidente ha sottolineato in riferimento a talune questioni sollevate dall'onorevole Sanfilippo. Il tempo che ci separa dall'approvazione del testo consentirà al Governo di fornire una risposta a questi problemi che sono di grande interesse sociale e che riguardano principalmente un corretto sistema di ristrutturazione.

PRESIDENTE. Il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto sarà inviato alle Commissioni I, V e IX che su di esso dovranno esprimere i prescritti pareri. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 16 marzo 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO